

# I domini collettivi nel post-sisma dell'Appennino.

## Verso un riconoscimento del valore ambientale-paesaggistico

Dante Loreti, Paolo Coppari e Davide Olori

### 1. I domini collettivi in Italia

Con la definizione “Domini Collettivi” ci si riferisce ad una situazione giuridica in cui una data estensione di terreno è di proprietà di una collettività determinata. Chi ne fa parte può trarre utilità da quel bene, indipendentemente dal fatto che lo stesso possa essere sfruttato individualmente o congiuntamente tra tutti gli aventi diritto. Da un punto di vista formale, la proprietà collettiva viene quindi oggi ricollegata a una proprietà, privata o pubblica, sulla quale però sussistono diritti d’uso civico che *di fatto* ne trasferiscono il possesso a favore di un gruppo organizzato, individuato in base ad una definizione collettiva (come può essere quella degli abitanti, attuali o “originari”, di una certa località o frazione).

L’amministrazione dei *diritti civici* può essere esercitata da particolari associazioni che assumono denominazioni diverse lungo la penisola (Università Agrarie, Vicinie, Comunanze, Partecipanze, Regole, ecc.) o dalle Amministrazioni Comunali mediante una gestione economica separata dal bilancio ordinario, o da altri enti esponenziali eventualmente riconosciuti (ad esempio le ASBUC). Nel caso delle amministrazioni è bene ricordare che questa non rappresenta una loro funzione obbligatoria e la collettività degli aventi diritto potrebbe non coincidere necessariamente con gli abitanti del medesimo comune. Solo in pochi casi il patrimonio collettivo viene gestito da un ente dotato di personalità giuridica (comunanze, vicinie, università, ecc.); «in assenza di tale ente dotato di personalità giuridica privata, il bene è amministrato dall’amministrazione comunale ed è questa la situazione più diffusa in Italia, specie nel sud e nelle isole» (Filippini, 2015).

Le modalità di possesso e uso del suolo vengono tramandate in forza di particolari leggi, regolamenti, statuti, atti specifici o consuetudini che, se necessario, fissano anche la corretta definizione dei soggetti che compongono la comunità. Il compito dei domini collettivi è quello di tutelare i propri beni in modo efficace e duraturo, attraverso strumenti giuridici che si caratterizzano per una serie di vincoli sull’uso del proprio patrimonio. Il loro riconoscimento legislativo, è stato storicamente preceduto da una lungimirante limitazione scaturita nella maggior parte dei casi<sup>1</sup> dalla libe-

---

<sup>1</sup> Una regola valsa soprattutto ove il bene agro-silvo pastorale è stato utilizzato per la sussistenza. In alcuni particolari casi, quando l’ente esponenziale è diventato attore di processi economici capitalistici, la durabilità del bene naturale non è stata automatica. Come nel caso

ra scelta, autoimposta, e realizzata dai titolari aventi diritto al godimento di tali beni.

Le proprietà collettive sono distribuite su tutto il territorio nazionale, per quanto esse trovino sull'arco alpino e appenninico la loro massima estensione e persistenza. Nel 2010 l'ISTAT, con la collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, ha censito nell'ambito del Censimento dell'Agricoltura, le proprietà collettive su tutto il territorio nazionale: in Italia, dei quasi 17 milioni di ettari di terreno agricolo, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77%) risulta appartenere a Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestiscono le Proprietà Collettive. Di queste, sempre secondo i dati ISTAT, l'82% sono ubicate in montagna, il 16% in collina e il 2% in pianura.

Nella Provincia Autonoma di Trento, l'estensione dei domini collettivi raggiunge il 42% della superficie dell'intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo raggiunge il 49% dell'intero territorio regionale.

## 2. Per una storia dei commons rurali

*Omnia sunt communia*, cioè “tutto è in comune”, è un'espressione latina che, oltre a descrivere una pratica di vita degli oppressi in epoca romana imperiale, è stata utilizzata come grido di battaglia dal pastore protestante tedesco Thomas Müntzer, un riformatore di spicco del cristianesimo rivoluzionario, nonché uno dei capi dei ribelli nella cosiddetta “guerra dei contadini”, la rivolta popolare che infiammò l'Europa tra il 1524 e il 1526<sup>2</sup>. Non è un caso che proprio dalle rivendicazioni della plebe contadina emergano i prodromi di concetti come “beni comuni” o “common goods”. Originariamente erano i beni costituiti da quelle risorse naturali esauribili (acqua, foreste, fauna, pascoli, ecc.), ma del cui sfruttamento nessuno avrebbe dovuto essere escluso; essi sono anche definiti, più precisamente, “beni di proprietà comune”, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale.

La proprietà collettiva in Italia ha origini antichissime. La gestione comunitaria delle terre si ebbe con le prime forme di associazioni, chiamate *cives*, storicamente anteriori agli stessi Comuni. Il Diritto romano non contemplava tra le forme proprietarie (Digesto di Giustiniano) la proprietà collettiva, anche se con Menenio Agrippa la “Res Civica” riconobbe la consuetudine e la tutela dei diritti dei più poveri. L'impianto sociale feudale

---

della Magnifica Comunità di Fiemme, una vicinia altoatesina che gestisce considerevoli porzioni di bosco, la cui selvicoltura monotipica d'abete (si veda Manfredi, 2018) ha reso vulnerabile il sistema ecologico ai fenomeni dell'antropocene, come successo durante la tempesta di Vaia (si veda Motta R. *et al.*, 2018).

<sup>2</sup> Fu una rivolta popolare nell'Europa rinascimentale, più precisamente nel Sacro Romano Impero, che si svolse tra il 1524 e il 1526. La guerra consistette, come per il precedente movimento *Bundschuh* (Lega della scarpa) e come per le Guerre hussite, in un insieme di rivolte su basi economiche e religiose, che coinvolse contadini, abitanti delle città e nobili.

si sovrappose a tale sistema: l'investito del feudo (feudatario) conseguiva il godimento (*uti frui*) ma non la libera disponibilità dei beni (Fidelibus, 2019). Numerosi conflitti sorgevano nei casi in cui i feudatari imponevano oneri troppo gravosi alle popolazioni che godevano di quei beni. Con l'affermarsi dei Comuni (XII secolo), le gestioni collettive mantennero la propria autonomia e sopravvissero come enti patrimoniali accanto all'ente amministrativo e politico con ordinamenti propri.

La realtà dei cosiddetti usi civici seguì la frammentata storia dell'Italia e si differenziò notevolmente (ad esempio fra Nord, Centro e Sud della penisola). Dopo la fine dell'Impero Romano, infatti, le invasioni barbariche furono vettori di una cultura giuridica diversa dal diritto romano, diffondendo un nuovo tipo di rapporto con la proprietà agraria: la *Gesamtheit*, cioè la proprietà a mani riunite, che costituiva un cumulo di valori giuridici profondamente diversi a quelli che fondavano il diritto romano (Grossi, 1997). In Umbria, sotto l'influenza delle consuetudini germaniche della Marca comune o Allmende, si formarono associazioni agrarie costituite come corpi chiusi di esclusiva proprietà delle famiglie originarie, con esclusione dei sopravvenuti<sup>3</sup>.

Nel periodo della Rivoluzione francese, le nuove "concezioni giacobine" ebbero il loro riflesso illuministico anche sulle Comunanze Agrarie e le altre istituzioni locali trasformando il principio collettivistico che le ispirava, in una forma pubblica centralizzata che comportava un impedimento al libero utilizzo delle terre. Le Comunanze Agrarie, con il loro ordinamento giuridico anomalo, rappresentavano un retaggio pre-illuministico, ostacolo alla costruzione dello Stato-nazione e della modernità. La proprietà collettiva era considerata aliena all'ordine giuridico napoleonico, basato sulla distinzione netta fra proprietà pubblica e privata. Per questo motivo ove possibile si cercò di eliminarla, completandone l'assorbimento nei comuni, mentre altrove si cercò di estenderla al di là degli ambiti delle famiglie o dei gruppi ai quali storicamente era limitata. La prima di una lunga serie di tentativi di controllo sui domini collettivi è quindi da imputare al periodo del Regno Italico (1805-1814) quando venne introdotto il Codice civile francese (*Code Civil*) che, abolendo il diritto previgente, interessò anche l'autodeterminazione delle istituzioni collettive (Mocarelli, 2015).

Questa svolta fondamentale segna un punto di non ritorno per le istituzioni collettive, che vedono progressivamente scemare la loro importanza; le Comunanze superstiti, sparse sul territorio nazionale e ampiamente eterogenee nei modelli gestionali, nonché ridotte delle loro portate storiche, perdono centralità. Alcune sopravvivono in quanto enti morali, avendo ottenuto il riconoscimento da parte dello stato o in linea generale, così come avvenuto per le comunità esistenti nelle ex-province pontificie,

---

<sup>3</sup> Contrariamente ad oggi, dove ad esempio a Cancellara (PG), bastano tre anni di residenza per richiedere il diritto di utenza.

a norma della legge 3 agosto 1894; altre, invece, si trasformano in semplici figure associative, sguarnite di personalità. La loro struttura varia dalla comunione romana, sia pure con qualche carattere particolare, alla comunione germanica fino alla società vera e propria. In certi casi hanno natura pubblica, in altri privata in aggiunta a forme statuarie e organizzative eterogenee a dimostrazione della loro lunga stratificazione storica. In epoca moderna resistono soprattutto nelle aree marginali della penisola, nelle zone montane e dove meglio riescono a coniugare la priorità degli usi rurali con la difesa dai processi di privatizzazione e di depauperazione. È il motivo per cui ad oggi la maggior parte di quelle attive ricadono soprattutto nelle cosiddette aree interne.

### *3. Le politiche centraliste sui commons della montagna*

Dopo l'unificazione, forte della prospettiva colonialista alla base dello sforzo unitario, il nuovo Regno d'Italia dirige verso le aree marginali del paese le cosiddette "Leggi della montagna", che mirano a includere le zone montane nella gestione del territorio nazionale. Nascono così il Regio decreto del 1862 per la bonifica del territorio; la legge del 1911 per il consolidamento del suolo; l'ordinamento delle acque e gli interventi nel bosco<sup>4</sup>. Nel frattempo si compiva la grande inchiesta agraria sulla condizione della classe agricola varata dal Parlamento nel marzo del 1877 (la cosiddetta "Inchiesta Jacini"<sup>5</sup>), la quale confermava come la proprietà collettiva avesse ancora un ruolo significativo e, in alcuni casi, determinante in molte province italiane. Tuttavia, mentre si prendeva atto della grande estensione delle terre collettive, si sottovalutava la loro importanza sociale ed economica al punto che, nella relazione finale dei risultati dell'inchiesta Jacini, le diverse forme di appropriazione collettiva venivano nominate «gravami della proprietà», che dovevano essere eliminati per lasciare posto alla «ben più efficiente proprietà privata individuale». Un verdetto che risentiva dell'impostazione ideologica ottocentesca degli estensori, la quale però non poteva dirsi egemone nell'arco parlamentare; grazie alla mediazione con le posizioni di segno opposto infatti si ottenne la legge 24 giugno 1888. Essa ridimensionava i diritti d'uso, ma non i domini collettivi, grazie all'inserimento di una clausola per la quale le popolazioni locali potevano affrancare i beni goduti fino ad allora per diritto consuetudinario. «Si stava però ormai entrando in una fase in cui le terre collettive, collocate in genere in aree marginali e poco adatte a pratiche agricole intensive, venivano abbandonate dalle popolazioni locali» come spiega Mocarrelli (2015, p. 75).

<sup>4</sup> Proposta del Sen. Luzzatti la legge del 1903 fu modificata con legge del 14 luglio 1907.

<sup>5</sup> L'inchiesta parlamentare del Regno d'Italia dal 1877 al 1886 esaminò le condizioni dell'agricoltura nel paese, senza tuttavia approdare a nessuna riforma.

Su questa dinamica sociale che vedeva crescere gli insediamenti di pianura a sfavore di quelli in quota, si innesta e consolida la gestione dello Stato fascista che con lo sforzo normativo della legge n. 1766 del 17 giugno 1927 crea i Commissari Speciali allo scopo di liquidare gli usi civici. Un'operazione che paradossalmente contribuirà al loro "congelamento" fino all'epoca repubblicana.

Nel frattempo si interviene sulla gestione del territorio, attraverso la legge del 1927 sul demanio forestale, avviando un vasto programma di riforestazione delle montagne italiane. Un intervento frutto dell'impegno ambientalista-conservazionista di Benedetto Croce che aveva prodotto nel 1922 la cosiddetta legge Croce "Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico" (778/1922) consolidatasi poi nella legge Bottai 1497/1939 ("Protezione delle bellezze naturali"). Politiche normative che costituirono i prodromi di una sensibilità conservativa in ambito normativo italiano.

Nelle forme statuarie italiane pre-democratiche si assiste quindi a una duplice tensione che da un lato vede marginalizzare i domini collettivi a favore dello Stato centrale e dall'altro reificare la natura dentro a schemi protezionisti e conservazionisti.

In epoca più recente si affievolisce l'afflato rispetto ai domini collettivi, consolidandosi quello di tutela verso il paesaggio. Solo alcune leggi minori interessano la montagna, e comunque non i beni di collettivo godimento. Nel 1952 Fanfani legifera sulle aree montane depresse; nel 1971 nasce l'Istituzione delle Comunità Montane, nel 1985 la legge n. 431, nota come "legge Galasso", che introduce a livello normativo una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali. La serie storica di sforzi legislativi che negli anni repubblicani ha tentato di ridare vitalità alla montagna si è di fatto scontrata in epoca recente con i tagli al welfare territoriale, a partire dalla disarticolazione dei finanziamenti per le Comunità Montane, dallo smantellamento delle province, ecc. Solo con la legge n. 158/2017, "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni", e soprattutto con l'avvio della Strategia Nazionale per le Aree Interne, è sembrato riaffacciarsi fievolemente il tema della montagna tra gli interessi del legislatore. Sul fronte dei beni comuni invece è la legge 168 del 2017 a rappresentare un incontrovertibile cambio di passo.

#### *4. Il portato innovatore della Legge n. 168/2017*

Con la legge n. 168 del 20 novembre 2017 è stato riconosciuto l'ordinamento giuridico dei "domini collettivi": accanto alla proprietà pubblica e privata, viene individuata la proprietà collettiva, quale patrimonio che si identifica con le comunità locali che su di essa hanno costruito nei secoli la loro storia. Già Jannarelli sottolineava che «la radicale alterità del modello solidaristico e inclusivo circa la fruizione del bene, alla base degli usi civici, rispetto a quello della proprietà borghese, affermatosi nella modernità e

fondato sulla appropriazione individuale del valore di uso e di scambio del bene, ha indubbiamente inciso sull'originario atteggiamento del legislatore, in ordine al trattamento da riservare ad essi» (Jannarelli, 2014, p.291).

Come precedentemente ricordato, nell'ultima legislazione nazionale in materia, prima della legge 168/2017, il legislatore, con la legge 1766/1927, tentava di accertare e liquidare gli usi civici, assumendo la loro alterità al concetto di pubblico e di privato. Sopravviveva la convinzione che essi fossero elementi residuali e del tutto antitetici rispetto alla proprietà produttiva moderna, confermando con la stessa legge la necessità di sciogliere le situazioni di promiscuità da cui potessero insorgere conflitti.

La legge 168/2017 consta di tre articoli che possono essere così schematizzati. L'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

L'articolo 2 dispone che la Repubblica valorizzi i beni collettivi di godimento in quanto: a) elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; b) strumenti per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; c) componenti stabili del sistema ambientale; d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

L'articolo 3 definisce i beni collettivi (sui quali è imposto il vincolo paesaggistico) che costituiscono il patrimonio civico, evidenziando la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata, i beni<sup>6</sup> sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo. L'utilizzo di tale patrimonio dovrà essere effettuato in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo. La legge 168/2017 sui domini collettivi ha ribadito, per questi, il medesimo aspetto di tutela, innestandovi due ulteriori sintagmi: da un lato, individua i domini collettivi come «strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale»;

---

<sup>6</sup> In particolare, sono qualificati come beni collettivi: • le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate; • le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento, esercitato su terre di soggetti pubblici e privati; • le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità; • le terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici; le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; • le terre derivanti da particolari forme di acquisto, concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni da parte delle regioni, comunità montane e comuni; • le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; • le terre derivanti da permuta o da donazione; • le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

dall'altro sottolinea come il vincolo paesaggistico garantisca «l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio».

Ciò che emerge dall'esperienza degli assetti fondiari collettivi non è solo il tentativo di superare la dicotomia del dualismo Stato/Mercato, quanto la possibilità di rimarcare con forza che ancor più delle forme mercantili o statali di regolazione e di coordinazione, risulta fondamentale il sincronismo sociale a livello di collettività locale. Gli usi civici non possono essere mai fonte di reddito monetario ripartibile tra i componenti della collettività; tutte le entrate previste dal sistema sono impiegate per opere permanenti di interesse generale per la popolazione. La proprietà collettiva, infatti, è una proprietà che si distingue dalla proprietà pubblica e privata e non rappresenta una minaccia: si costituisce come una particolare forma di gestione che si declina nel diritto e dovere della comunità alla sua conservazione e alla salvaguardia delle risorse naturali da destinare alle generazioni future. In sostanza, una delle più rilevanti funzioni della proprietà collettiva è la sua funzione paesaggistica e ambientale: la sua utilità sociale fondamentale è la tutela futura degli interessi collettivi.

##### *5. La rilevanza della questione ecologica e ambientale*

Secondo il relatore, già nella stessa legge del 1927 “[...] la destinazione pubblica dei beni di demanio civico, non si determina in funzione dell'esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell'utilizzazione di tali beni a fini di interesse generale” (Jannarelli, 2014 p. 291). Sulla base di questa lettura, il giudice Mengoni rimarcava che: «Per i beni silvo-pastorali, la destinazione pubblica all'utilizzazione come fattori produttivi impressa dalla legge del 1927, viene subordinata, nel nuovo ordinamento costituzionale, all'interesse di conservazione dell'ambiente naturale, in vista di una utilizzazione come beni ecologici, tutelati dall'art. 9 secondo comma della Costituzione Italiana».

La crescente rilevanza ecologica riconosciuta agli usi civici nella legislazione nazionale a partire dalla metà degli anni Ottanta, con il decreto Galasso relativo al vincolo paesaggistico<sup>7</sup>, ha trovato un'ulteriore e concordante manifestazione in primo luogo nell'art. 4 della legge n. 47 del 1985, poi ribadito dall'art. 27 del testo unico in materia edilizia n. 380 del 2001. A tal fine sempre Jannarelli specifica che «l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, è da rinvenirsi nel fatto che essa “contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Legge 8 agosto 1985, n. 431.

<sup>8</sup> Sentenza Corte costituzionale n.133 del 1993.

Come è stato sostenuto di recente dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza 28 settembre 2011, n. 19792: «La persistente vitalità dell'istituto, nonostante fin dal 1927 se ne fosse prevista appunto la 'liquidazione', poggia ora su di una tendenziale mutazione funzionale, all'uso civico essendo cioè riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche se non soprattutto, alla conservazione del bene ambiente. Tale caratterizzazione, non solo è a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale, collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente, alla generalità dei consociati».

Da quanto sinora esposto, si potrebbe rintracciare il fondamento giuridico dei beni comuni anche nella loro capacità di esprimere utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, che la stessa Costituzione riconosce e garantisce. I beni comuni potrebbero costituire una forma moderna di proprietà collettiva, poiché di essi la collettività dovrebbe avere l'effettivo godimento, mentre l'appartenenza al potere pubblico sarebbe finalizzata alla costituzione, conservazione, disposizione delle utilità collettive e collaterali, e della gestione del bene. Si rafforzerebbe l'autonomia degli enti gestionali, che attraverso essa tentano di svincolarsi dal controllo delle Regioni e dei Comuni, che troppe volte hanno oppresso e distratto questi organi territoriali<sup>9</sup>. Il grado di autonomia delle singole proprietà collettive si dilata sulla base del principio costituzionale dell'Art. 118, primo comma, della Costituzione, con l'applicazione del Principio di Sussidiarietà, sia in senso orizzontale (i singoli individui devono promuovere e realizzare finalità di carattere generale meritevole di tutela), che in senso verticale (il livello decisionale della P.A. deve essere il più vicino possibile al cittadino).

Questo fa sì che dalla maggiore autonomia debba conseguire una maggiore responsabilità delle comunità proprietarie. Nel tempo, e solo con la reale applicazione delle norme sopra descritte, si potrà valutare il grado di fiducia meritato da questa maggiore responsabilizzazione. Contemporaneamente, con l'applicazione della legge n. 168/2017 si potrà verificare se i Comuni o le Regioni sapranno e vorranno comprendere i compiti da esercitare nelle loro rispettive funzioni amministrative, al fine di valorizzare i domini collettivi, attuando le competenze residue che spettano loro.

---

<sup>9</sup> A questo proposito una recente sentenza della Corte Costituzionale (113/2018) ribadisce, in quanto funzione della collettività e tutela del patrimonio naturale della Repubblica, «l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche». In tal senso viene ribadita la funzione del Commissario agli Usi Civici e la sua possibilità di intervenire d'ufficio sulle questioni di legittimità sollevate dalle Regioni nei tentativi di sdemanializzazione, affrancamento e alienazione di tali beni.



È questo un aspetto fondamentale per la valorizzazione dei domini collettivi e per la loro salvaguardia come presidi di tutela ambientale e territoriale per le nuove generazioni. Le Comunanze appenniniche, ad esempio, con autonoma gestione statutaria, non solo sopravvivono, ma in alcuni casi riescono a consolidare le proprie posizioni, aumentando la capacità di resistenza nei confronti delle pratiche di depauperamento dell'economia montana perpetuate tramite disboscamenti, uso intensivo dei pascoli e speculazioni economico-finanziarie.

«Rimane ampiamente confermata, non solo la funzione ambientale di queste istituzioni ma anche la loro capacità di difendere nel tempo gli assetti territoriali, oltre la dimensione paesaggistica» (Ciuffetti, 2019, p. 257). Una vera e propria istituzione collettiva «caratterizzata dal principio democratico, dall'esaltazione del principio di partecipazione alla gestione della cosa pubblica, dalla tutela delle formazioni sociali intermedie, dalla tutela del paesaggio e dell'ambiente» (Nervi, 2017, pp. 5-6): è questo l'ordinamento vigente che, per tutti questi profili, si differenzia radicalmente da quello monarchico o fascista, nel cui ambito era nata la legge n. 1766/1927.

#### *6. I domini collettivi nel cratere dell'Appennino e alcune prospettive possibili*

Le Comunanze Agrarie nell'Appennino centrale e nel Piceno hanno una storia lunghissima, raccontata, oltre che dagli antichi statuti ancora oggi vigenti e conservati negli archivi storici, anche da Joyce Lussu<sup>10</sup> nel suo prezioso quaderno "Le comunanze picene". Nelle Marche, le Comunanze presenti nei comuni montani che superano i 500 metri di quota, soprattutto nel Piceno e nel Maceratese (montagne ricche a differenza di quelle pesaresi e montefeltrine, più povere), sono forme di proprietà collettiva legate alla residenza degli abitanti che gestiscono risorse comuni, quali prati, pascoli, terreni, boschi, acque, ecc. Ogni famiglia aveva in uso esclusivo, ma temporaneo, qualche appezzamento coltivabile e non vi era diritto di eredità; il godimento della comune proprietà era subordinato al lavoro di ciascuno e proporzionato ai bisogni di ogni famiglia; l'assemblea di tutti gli adulti, uomini e donne, discuteva le questioni generali ed eleggeva, per un tempo limitato, due «massari», che potevano essere anche donne, come dimostrano alcuni documenti conservati all'interno dell'archivio storico di Montemonaco (Gobbi, 2004).


Nel 1914 in provincia di Macerata esistevano ancora una settantina di domini collettivi, divisi tra 22 comuni, con una popolazione di 5262 abi-

---

<sup>10</sup> Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, coniugata poi Lussu, più nota come Joyce Lussu, è stata una partigiana, scrittrice, traduttrice e poetessa italiana, medaglia d'argento al valor militare.

tanti ed un'estensione di 37.195 ettari, più di un quinto della superficie totale della provincia. Circa 153 sono le comunanze agrarie censite nella provincia di Ascoli Piceno, con 9018 ettari totali, il 4% della superficie provinciale e il 22% della superficie dei Comuni di Montefortino, Arquata del Tronto, Montegalfo, Montemonaco<sup>11</sup>.

Figura 1- Le comunanze agrarie delle Marche e dell'Umbria.



(Fonte: Indagine preliminare per lo studio delle comunanze agrarie dell'Appennino umbro-marchigiano, [a cura dell'Istituto Policattedra di Geografia], Rimini, Maggioli, 1983).

<sup>11</sup> Dal volume *I Sibillini oltre il mito* di Olimpia Gobbi: «All'epoca della verifica compiuta tra il 1961/1979/1983 – utilizzando una pluralità di fonti non sempre concordanti: De

Allo stato attuale ne resta solo 1/5 di quelle censite all'epoca dell'inchiesta Jacini<sup>12</sup>.

Sull'Appennino centrale hanno resistito decine di comunanze agrarie, spesso riunite in consorzi e con una gestione ormai codificata amministrativamente tra pubblico e privato. La loro origine si perde nella notte dei tempi, anche se i primi statuti scritti risalgono all'epoca feudale. Queste istituzioni intersecano la loro esistenza con il territorio di appartenenza e regolano meccanismi di solidarietà all'interno delle comunità: sono anche modelli di scambio di esperienze e di mutuo aiuto tra residenti di popolazioni vicine, oltre che regolatrici di meccanismi sociali quali analfabetismo e spopolamento, grazie ai sistemi primordiali di economia circolare.

Le comunanze delle basse Marche supereranno il Medioevo e l'epoca dei Comuni, e anche sotto lo Stato Pontificio manterranno la loro autonomia. Resisteranno persino all'arrivo nelle Marche del Cardinale Egidio Albornoz, nominato, con la bolla pontificia, legato e vicario generale degli Stati Papali con poteri straordinari (Lussu, 1989). Nell'entroterra maceratese, fermano e ascolano, dove la presenza delle proprietà collettive si consolida nel tempo, a differenza del Montefeltro, esse contribuiscono in maniera evidente alla tenuta degli assetti ambientali e alla definizione di un tenore di vita superiore a quello di numerosi centri delle vicine aree collinari (Gobbi, 2004).

Molte di queste sono sopravvissute, dentro e attorno il perimetro del Parco Nazionale dei Sibillini, spesso riunite in consorzi e con una gestione ormai codificata amministrativamente, anche se duramente messe alla prova dalla riduzione degli utenti nella fase post-terremoto. Come emerge dal lavoro di ricerca realizzato dal gruppo Emidio di Treviri durante la realizzazione del documentario "Le Terre di Tutti", contesto in cui questo lavoro si è sviluppato sul campo, le dinamiche di spopolamento che hanno colpito le zone alte dell'Appennino centrale hanno avuto anche la conseguenza indiretta di una minore attività antropica di carattere agro-silvo-pastorale. Questa ha significativamente impattato sulle poche comunanze rimaste che già scontavano un invecchiamento generale della popolazione in linea con i trend demografici nazionali. Una somma di dinamiche che oggi produce una condizione di grave incertezza per il futuro

---

Meo-Palomba *Le comunanze agrarie nella provincia di Ascoli Piceno*; De Santis *Indagine preliminare per lo studio delle Comunanze Agrarie dell'Appennino umbro-marchigiano*; Melelli *Le comunanze agrarie nella provincia di Macerata*; Venanzoni *Le terre comunali e collettive nella montagna maceratese*; Bonasera *Le comunanze agrarie nelle Marche: considerazioni geografiche*.

<sup>12</sup> Per esempio con il Decreto del Presidente Giunta Regionale 10428/ 1987 sono state sciolte le comunanze agrarie di: Villa Ciaraglia – Case Paradisi – Capovalle – Francalancia – Campo Masci – Garulla da piedi – Villa Paradisi Superiore ed Inferiore – Villa Montane – Villa Verri – Villa Rustici – Casalicchio – Villa Conti – Villa Scagnoli – Botundoli – Casa Tasso, in quanto prive dei relativi comitati di Amministrazione e le proprietà sono amministrare dal Comune di Amandola, con rappresentanza dei cittadini per salvaguardare i loro diritti di uso civico secondo le leggi vigenti.

di questi enti che, sebbene tutelati dalla normativa, affrontano quotidianamente i rischi di una loro marginalizzazione.

L'intento principale della Comunanza Agraria è anche quello di ricreare un clima di solidarietà nella comunità e di dare la possibilità alla comunità tutta di poter godere delle bellezze e delle ricchezze del territorio nel migliore e più etico dei modi. La Comunanza potrebbe essere oggi baluardo di vigilanza dell'integrità del patrimonio collettivo, in cui la popolazione svolge un ruolo civico e ambientale di conservazione, tutela e mantenimento del patrimonio. Ma perché tali nobili funzioni possano darsi, diventa necessario ripensarle all'interno di una più ampia riconsiderazione della vita in montagna.